
Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 921 DEL: 08/04/2011
Codice Direzione: DB1400 Codice Settore: DB1414
Legislatura: 9 Anno: 2011

Oggetto

Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte.
Legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994, la quale all'articolo 7 comma 9 prevede che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi sia vietato accendere fuochi nonché procedere alle operazioni citate dall'articolo stesso;

considerato che la stessa legge regionale 16/94 all'articolo 7 comma 9, annulla tutte le deroghe previste al comma 3 del medesimo articolo, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

considerato che lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione Piemonte, emerge dalla comunicazione trasmessa dal Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato prot n. 4743 del 07.04.2011;

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, a partire dalla data odierna, sul tutto il territorio regionale del Piemonte, ai fini della Legge regionale n. 16/94.



La cessazione dello stato di grave pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Direttore della Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine


RENDE NOTO

Che durante tale periodo è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste dall'articolo 7 comma 3 della L.r. 16/94;

che per le violazioni ai disposti della presente determinazione sono applicate le sanzioni e le pene previste dagli artt. 10 e 11 della legge 21 novembre 2000 n. 353.

Il Funzionario referente

Dott.ssa Cristina RICALDONE



Il Dirigente del Settore

Protezione civile e Sistema AIB

Dott. Stefano BOVO



Il Direttore regionale
Vincenzo COCCOLO

